Illegittimo ordine di MISE e di bonifica a carico di una impresa che svolge attività di produzione di granulati e carbonati di calcio

T.A.R. Toscana, Sez. II 8 novembre 2016, n. 1608 - Romano, pres.; Cacciari, est. - Imerys Minerali S.p.A. (avv.ti Giallongo e Guidugli) c. Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Massa Carrara - Impianto di produzione di granulati e carbonati di calcio e impianto a ciclo chiuso per la produzione di sospensione acquosa concentrata di carbonato di calcio - Ordine di messa in sicurezza d'urgenza (MISE) e bonifica dell'impianto - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- la società Imerys Minerali s.p.a. è proprietaria di due compendi immobiliari sui quali insistono gli impianti Granital e Carbital, entrambi siti nella zona industriale apuana del Comune di Massa ed inclusi nel sito di interesse nazionale (s.i.n.) di Massa Carrara;
- il primo è stato adibito a produzione di granulati e carbonati di calcio, consistente nella frantumazione a secco di scaglie di marmo per la produzione di polveri successivamente trasferite all'impianto a ciclo chiuso Carbital per la produzione di sospensione acquosa concentrata di carbonato di calcio;
- il 7 marzo 2011 il Ministero dell'Ambiente le ha notificato il decreto direttoriale 24 febbraio 2011, prot. n. 1176/TRI/DI/G/SP, che recependo le conclusioni della conferenza dei servizi decisoria del 16 febbraio 2011 e della conferenza istruttoria del 22 gennaio 2010 ingiunge la messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera e dei suoli del sito Granital e la messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera dell'impianto Carbital;
- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, lamentando con primo motivo che sarebbe stato disatteso il fondamentale principio della legislazione ambientale secondo il quale l'obbligo di effettuare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati è a carico dei responsabili dell'inquinamento, avendo il Ministero omesso di effettuare l'istruttoria finalizzata ad individuare il responsabile della contaminazione;
- gli inquinanti reperiti nelle acque di falda, consistenti per lo più in organo-clorurati, a dire della ricorrente non potrebbero provenire dalle lavorazioni effettuate nei suoi stabilimenti ma sarebbero riconducibili a quelle effettuate dalle aziende chimiche già presenti nel sito industriale ed ormai dimesse da oltre un ventennio;
- la risalenza nel tempo dell'inquinamento nell'area sarebbe stata riconosciuta anche da questo Tribunale Amministrativo con sentenza di questa Sezione 6 maggio 2009, n. 762 mentre le analisi di rischio predisposte in riferimento ai siti Granital e Carbital, e non contestate, avrebbero evidenziato che la contaminazione appare maggiore nello strato più profondo dell'acquifero ed inferiore nelle acque superficiali, con esclusione che la fonte di inquinamento sia riconducibile all'attività da lei svolta;
- i provvedimenti poi sarebbero viziati per difetto di motivazione e di istruttoria e reitererebbero le prescrizioni a suo tempo ingiunte alla ricorrente e annullate da questo Tribunale Amministrativo con sentenza n. 1397/2010;
- la ricorrente poi, con secondo motivo, lamenta che l'inquinamento della falda acquifera è risalente nel tempo e ne interessa i livelli più profondi, restandone esenti invece gli strati superficiali, sicché mancherebbe nel caso di specie il presupposto della subitaneità dell'evento contaminante che giustificherebbe, ex art. 240, comma 1, lett. m), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'emanazione delle prescrizioni per la messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, e con terzo motivo si duole che i provvedimenti gravati contraddirebbero l'accordo di programma recentemente stipulato per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel s.i.n. di Massa Carrara;
- in memoria deduce che con decreto ministeriale 29 ottobre 2013, numero 312, è stato ridefinito il perimetro del sito di interesse nazionale di Massa Carrara escludendo l'area su cui insiste la ricorrente, mentre l'accordo di programma sottoscritto il 6 luglio 2016 prevederebbe un complesso programma di interventi coordinati con un unico attuatore, escludendo la legittimità di interventi singoli come quello previsto dal provvedimento oggetto del presente giudizio; Considerato che:
- la sentenza di questa Sezione 11 maggio 2010, n. 1397, intervenuta nella stessa vicenda, ha già stabilito che non sono stati svolti dalle Amministrazioni accertamenti istruttori per individuare la responsabilità della situazione di inquinamento, e l'onere della messa in sicurezza non può ricadere sul proprietario del terreno che non ne sia responsabile; dagli atti istruttori in esame ancora non si deduce lo svolgimento di alcuna indagine da cui evincere una responsabilità riconducibile all'odierna ricorrente nella causazione della situazione di inquinamento, e risulta incontestata la sua affermazione che la stessa ricada su altri soggetti;



- il Collegio non vede ragione di discostarsi dal principio, costantemente affermato da questa Sezione (da ultimo T.A.R. Toscana II, 29 aprile 2016, n. 739) e recentemente confermato con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2016 n. 4099, secondo il quale a carico del proprietario dell'area inquinata che non sia anche qualificabile come responsabile dell'inquinamento non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi di bonifica, i quali devono invece essere posti a carico di colui che di tale situazione sia responsabile per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa; Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso per tali trancianti ragioni, con assorbimento delle ulteriori censure, e di annullare il provvedimento impugnato;

Ritenuto inoltre di condannare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha emesso il provvedimento impugnato, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge, e di compensarle nei confronti delle altre Amministrazioni intimate;

(Omissis)

